

F.I.D.E.

Regolamento del Settore Tecnico Federale

Titolo I

Attribuzioni, Struttura ed Organizzazione del Settore Tecnico

Art 1

Attribuzioni e funzioni

1. Il Settore Tecnico della F.I.D.E., tenuto conto delle esperienze nazionali ed internazionali, assolve alle seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dal Consiglio Federale:

- a) ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;
- b) presiede a formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento ed al tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria;
- c) organizza, di concerto con il Centro Studi e Ricerche Federale le attività di studio e ricerca previste dallo Statuto federale;
- d) organizza e coordina l'attività medica nell'ambito federale, ove prevista, in attuazione dei Regolamenti della F.I.D.E.; inquadra e tesserata i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso un'apposita Sezione attivata in caso se ne paventi la necessità;
- e) esercita il potere Disciplinare nei confronti dei tecnici, degli atleti e dei giudici di gara nei limiti fissati dal presente Regolamento;
- f) coordina e gestisce l'attività formativa e l'attività agonistica attraverso gli appositi organi;
- g) attribuisce, tramite gli organi preposti, i punteggi federali ad atleti, tecnici e società;
- h) adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica delle Discipline elettroniche.

2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per le figure tecniche e può svolgere ogni attività, anche attraverso l'organizzazione di corsi, per la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento di altre figure, anche non obbligatorie, individuate dal Consiglio Federale.

3. Il Settore Tecnico può proporre la modifica o la soppressione di norme di Regolamenti di competizioni o di tornei che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico, nazionali ed internazionali.

4. Il Settore Tecnico recepisce dal Consiglio Federale le direttive e gli indirizzi strategici del suo operato, di cui rende conto per mezzo degli appositi incaricati quando richiesto dal Consiglio medesimo nei tempi e nei modi previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

5. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto degli indirizzi strategici di carattere generale stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Il Settore Tecnico ha sede presso gli uffici della F.I.D.E..

Articolo 2

Gli organi

1. Il Settore Tecnico Federale realizza le proprie finalità istituzionali mediante i propri organi di seguito elencati:

- a) Il Direttore Tecnico Nazionale;
- b) Il Consiglio Tecnico Nazionale;
- c) Le Commissioni Nazionali di Specialità;
- d) I Coordinatori Tecnici di Specialità;
- e) La Direzione Tecnica Internazionale;
- f) Il Centro di Formazione Federale;
- g) L'Ufficio Competizioni.

3. Tutti i ruoli di componente di uno degli organi del Settore Tecnico Federale sono incompatibili con la qualifica di Ufficiale di Gara.

Art. 3

Il Direttore Tecnico Nazionale

1. Il Direttore Tecnico Nazionale è il responsabile del Settore Tecnico Federale e lo rappresenta a tutti i livelli.

2. Il Direttore Tecnico Nazionale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed inquadrato sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento Organico, nel rispetto degli indirizzi strategici, delle compatibilità di bilancio e dei Regolamenti federali, salvo revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale.

3. La carica di Direttore Tecnico Nazionale è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara.

4. Il Direttore Tecnico Nazionale:

- a) presiede e supervisiona tutta l'organizzazione nazionale del Settore Tecnico Federale e relaziona in merito al proprio operato, almeno due volte l'anno, direttamente al Consiglio Federale;
- b) assicura l'attuazione del presente Regolamento in tutte le funzioni del Settore Tecnico Federale;
- c) assicura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale ed a tal fine programma l'attività del Settore Tecnico Federale;
- d) istituisce e presiede l'Ufficio Competizioni.

5. Il Direttore Tecnico Nazionale, inoltre, sottopone per l'approvazione al Consiglio Federale:

- a) gli incarichi da affidare a tutte le strutture del Settore Tecnico Federale;
- b) i progetti tecnici federali ed organizzativi elaborati dagli organi tecnici nazionali nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio stabilite dal Consiglio Federale, sentiti gli organismi tecnici;
- c) la revoca di uno o più componenti degli organi facenti parte o dipendenti dal Settore Tecnico Federale, in presenza anche di una sola delle ragioni di seguito elencate:
 - Gravi ed evidenti inefficienze;
 - azioni in contrasto con le funzioni ed i compiti del Settore Tecnico Federale;
 - Violazione reiterata del presente Regolamento;
 - squalifiche e/o sospensioni inflitte dagli organi di giustizia federale, per periodi superiori ad un anno.

6. Su invito del Presidente Federale, il Direttore Tecnico Nazionale può partecipare, qualora già non ne avesse diritto, alle riunioni del Consiglio Federale e dell'ufficio di Presidenza, presentando ed illustrando, in quelle sedi, la posizione del Settore Tecnico Federale per la trattazione di materie di sua competenza.

7. Il Direttore Tecnico Nazionale può nominare, tra i componenti del Consiglio Tecnico Nazionale, un delegato (vicario) al fine di assolvere alle sue funzioni in caso di impedimento temporaneo.

8. In caso di impedimento temporaneo il Direttore Tecnico Nazionale viene sostituito in tutte le sue funzioni dal componente del Consiglio Tecnico nazionale precedentemente delegato se presente o dal componente del Consiglio Tecnico con maggiore anzianità di tesseramento. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, tutti i poteri e le competenze del Direttore Tecnico Nazionale saranno affidate *ad interim* al Presidente Federale fino alla nomina di un nuovo Direttore Tecnico Nazionale.

Art. 4

Le Commissioni Nazionali di Specialità

1. Le Commissioni Nazionali di Specialità sono formate, in numero variabile, dai rappresentanti tecnici Regionali per le Discipline nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto federale.

2. I componenti delle Commissioni Nazionali di Specialità sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta dei Comitati Regionali che possono indicare un rappresentante per ogni Specialità praticata nel proprio territorio.

3. Possono essere nominati dal Consiglio Federale, come membri delle Commissioni Nazionali di Specialità, anche rappresentanti di società affiliate che abbiano organizzato nell'anno sportivo precedente o in corso, una competizione di grado 5 o superiore, nella misura di massimo due rappresentanti per società affiliata.

4. Possono essere nominati dal Consiglio Federale, come membri delle Commissioni Nazionali di Specialità, anche soggetti provenienti da realtà produttive e/o professionali attive

nell'ambito degli sport elettronici (ivi compresi i soggetti titolari della proprietà intellettuale delle singole Categoria di cui all'art. 17 che segue) ovvero dalle associazioni che ne rappresentano e tutelano gli interessi.

5. Il Consiglio Federale individua e comunica ai presidenti dei Consigli Regionali, per ciascuna stagione sportiva, i criteri per l'individuazione dei rappresentanti tecnici regionali.

6. Le Commissioni Nazionali di Specialità durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla sostituzione alla prima riunione utile. Tutte le Commissioni Nazionali di Specialità decano con la decadenza del Consiglio Federale.

7. Il ruolo di Componente della Commissione Nazionale di Specialità è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara.

8. Le Commissioni Nazionali di Specialità sono organi che svolgono le seguenti mansioni:

1. predispongono il Regolamento di gioco delle proprie Specialità e Categorie per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Federale che può delegare a tale scopo il Consiglio Tecnico Nazionale;
2. formulano i calendari delle gare nazionali e di campionato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale laddove previste. Quest'ultimo può delegare a tale scopo il Consiglio Tecnico Nazionale;
3. recepiscono dal Consiglio Tecnico Nazionale le eventuali proposte di modifica ed integrazione ai Regolamenti di Specialità e Categoria;
4. redigono periodiche relazioni valutative sull'andamento delle competizioni della Disciplina la creazione di circuiti e la modifica dei Regolamenti, al fine di ottimizzare la partecipazione e lo sviluppo numerico e qualitativo della Disciplina, delle sue Specialità e Categorie;
5. propongono al Consiglio Federale la nomina del Coordinatore Tecnico di Specialità che assolve alle funzioni di presidente della stessa;
6. coordinano e formulano programmi per la pratica e la diffusione della Disciplina elettronica rappresentata;
7. programmano l'attività annuale e presentano al Consiglio Federale il piano finanziario per ottenere l'assegnazione del budget operativo;
8. propongono l'eventuale quota integrativa e la quota assicurativa per ogni praticante la Specialità;

9. gestiscono la banca dati dei risultati delle gare della Specialità. L'attività di registrazione, conservazione ed archiviazione dei risultati verrà svolta dall'Ufficio Competizioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 che segue;
10. propongono al Consiglio Federale la normativa per la formazione delle Categorie dei praticanti nonché i criteri per i passaggi tra le Categorie stesse;
11. indicano ed organizzano corsi di formazione per giudici di gara e tecnici previa autorizzazione del Consiglio Federale che può delegare a tale scopo il Consiglio Tecnico Nazionale. L'attività di formazione è gestita e supervisionata dal Centro di Formazione Federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 che segue;
12. danno la rendicontazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio Federale della gestione del budget operativo assegnato;
13. nominano i componenti della Commissione Tecnica di Specialità formata da un Presidente e da quattro componenti scelti tra giocatori sia in attività che semplici soci per la durata dell'intero quadriennio olimpico. Tali Commissioni, aventi carattere esclusivamente eventuale, vengono costituite con riferimento a specifiche Categorie qualora se ne ravveda la necessità e previa approvazione del Consiglio Tecnico Nazionale.

9. La Commissione Nazionale di Specialità si riunisce su convocazione, senza formalità, del Direttore Tecnico Nazionale, ogni qualvolta questi ne ravvisi le necessità o su richiesta del Coordinatore Tecnico di Specialità. Della riunione deve essere redatto apposito verbale in forma breve, contenente tutte le proposte emerse dalla riunione e le rispettive delibere.

10. I verbali devono contenere anche qualsiasi dichiarazione resa da un componente della Commissione Nazionale di Specialità laddove questi ne faccia espressa richiesta, sempre che la stessa sia considerata pertinente.

11. Per essere ritenute valide, alle riunioni delle Commissioni Nazionali di Specialità deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti, compreso, in questo conto, il Coordinatore Tecnico di Specialità.

12. Tutte le decisioni delle Commissioni Nazionali di Specialità devono essere prese tramite votazione, per maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Coordinatore Tecnico di Specialità.

13. Alle riunioni possono partecipare il Direttore Tecnico Nazionale, il Responsabile del Centro Studi Federale ed il Direttore del Centro di Formazione Federale. Previa approvazione del Direttore Tecnico Nazionale, possono partecipare alle suddette riunioni anche i soggetti aventi competenza conclamata riguardo ad una data Categoria laddove se ne ravvisi la necessità per dirimere specifiche questioni di carattere tecnico.

Art. 5

I Coordinatori Tecnici di Specialità

1. I Coordinatori Tecnici di Specialità vengono nominati dalle singole Commissioni Nazionali di Specialità e la durata del loro mandato coincide con il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla sostituzione alla prima riunione utile.

2. Sono Compiti del Coordinatori Tecnici di Specialità:

- a) richiedere la convocazione e coordinare le Commissioni Tecniche della propria Specialità di riferimento;
- b) riportare al Consiglio Tecnico Nazionale, in quanto componente di diritto dello stesso, i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento dei tecnici federali per le proprie Specialità e Categorie, comprensivi dei programmi per l'attività formativa ed abilitativa, individuati dalla Commissione Nazionale di Specialità di appartenenza;
- c) riportare al Consiglio Tecnico Nazionale tutte le relazioni redatte dalla Commissione Nazionale di Specialità di appartenenza.

Art 6

Il Consiglio Tecnico Nazionale

1. Il Consiglio Tecnico Nazionale è un organo tecnico direttivo del Settore Tecnico Federale ed è composto da:

- Il Direttore Tecnico Nazionale
- I Coordinatori Tecnici di Specialità

2. Il Consiglio Tecnico Nazionale dura in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. In tali ipotesi il Consiglio Federale ha la facoltà di procedere alla sostituzione alla prima riunione utile. Il Consiglio Tecnico Nazionale decade con la decadenza del Consiglio Federale

3. Il ruolo di Componente del Consiglio tecnico Nazionale è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara.

4. Sono compiti del Consiglio Tecnico Nazionale:

- a) assicurare l'attuazione del presente Regolamento e delle direttive emanate dagli organi federali centrali;
- b) stabilire i criteri generali per l'elaborazione dei Regolamenti Tecnici di Specialità cui devono attenersi le Commissioni Nazionali di Specialità per l'elaborazione degli stessi;
- c) stabilire i criteri generali per l'elaborazione dei programmi di formazione federale ed i relativi contenuti cui devono attenersi le Commissioni Nazionali di Specialità per l'elaborazione degli stessi prima della trasmissione al Centro di Formazione Federale;
- d) valutare ed approvare i soggetti proposti per la carica di formatori dal Centro di Formazione Federale sulla scorta della loro comprovata esperienza professionale;

- e) predisporre i piani di lavoro attinenti l'attività del Settore Tecnico Federale e, di conseguenza, delle Commissioni Nazionali di Specialità, avuto anche riguardo alle competizioni di portata nazionale;
- f) costituire gli appositi albi operativi nazionali e curare la tenuta e l'aggiornamento dei ruoli nazionali.

5. Il Consiglio Tecnico Nazionale si riunisce su convocazione, del Direttore Tecnico Nazionale, ogni qualvolta questi ne ravvisi le necessità e, comunque, non meno di due volte l'anno

6. Sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. In questi casi, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Coordinatore Tecnico di Specialità.

7. Delle riunioni del Consiglio Tecnico Nazionale deve essere data preventiva notizia al Presidente Federale e di esse deve essere redatto apposito verbale in forma breve, contenente tutte le delibere della riunione.

8. I verbali devono contenere anche qualsiasi dichiarazione resa da un componente della Commissione Nazionale di Specialità laddove questi ne faccia espressa richiesta, sempre che la stessa sia considerata pertinente.

9. Per essere ritenute valide, alle riunioni del Consiglio Tecnico Nazionale deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti, compreso, in questo conto, il Direttore Tecnico Nazionale

10. La convocazione, da farsi con almeno sette giorni di preavviso, può avvenire a mezzo telegramma, lettera raccomandata, posta prioritaria, e-mail, fax o telefonico in caso di urgenza con successiva conferma scritta

11. Tutte le decisioni del Consiglio Tecnico Federale devono essere prese tramite votazione, per maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore Tecnico Nazionale.

12. Il Direttore Tecnico Nazionale è tenuto, altresì, a convocare il Consiglio Tecnico Nazionale entro il termine di 15 giorni, su richiesta scritta e motivata (con l'indicazione, in particolare, degli argomenti da trattare) della metà più uno dei suoi componenti

13. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto e con parere consultivo, Il Responsabile del Centro Studi Federale, Consigliere Federale eletto in rappresentanza dei tecnici ed il Direttore del Centro di Formazione Federale.

14. Il Direttore Tecnico Nazionale ha la facoltà ad invitare come partecipanti senza diritto di voto, persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori in relazione all'ordine del giorno

Il Centro di Formazione Federale

1. Il Centro di Formazione Federale è l'organo preposto del Settore Tecnico Federale alla gestione ed allo svolgimento delle attività formative, comprese le attività di verifica di idoneità per le iscrizioni agli albi tecnici federali e la predisposizione delle pratiche utili in merito.

2. Il Consiglio Federale nomina, tra i tecnici tesserati, sulla base di comprovata esperienza in ambito formativo ed innegabile curriculum nazionale ed internazionale, il Direttore del Centro di Formazione.

3. Il Direttore del Centro di Formazione Federale viene inquadrato come previsto dal Regolamento Organico e resta in carica fino alla revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale o proprie dimissioni.

4. Gli incarichi di componente del Centro di Formazione Federale e di Direttore del Centro di Formazione Federale sono incompatibili con la qualifica di Ufficiale di Gara.

5. Sono compiti del Direttore del Centro di Formazione Federale:

- a) preparare e proporre i programmi della formazione federale nell'interesse delle Commissioni Tecniche di Specialità e del Consiglio Tecnico Nazionale;
- b) selezionare e proporre l'elenco dei formatori al Consiglio Tecnico Nazionale;
- c) predisporre e presentare un bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Tecnico Nazionale per le attività di formazione;
- d) preparare gli elenchi dei tecnici idonei all'iscrizione all'albo federale ed i relativi rinnovi, da sottoporre al Consiglio Tecnico nazionale;
- e) attuare e garantire il rispetto del presente Regolamento durante lo svolgimento di tutta l'attività didattica;
- f) coordinare le attività didattiche, i calendari ed i mezzi, sulla base di quanto recepito dalle Commissioni Tecniche di Specialità sulla scorta delle linee generali eventualmente stabilite dal Consiglio Tecnico Nazionale;
- g) predisporre le attività didattiche secondarie, di concerto con il Centro Studi Federale, applicando le indicazioni del Consiglio Tecnico Federale;
- h) gestire le attività di segreteria del Centro di Formazione Federale;
- i) redigere periodica relazione dell'attività formativa, almeno due volte l'anno, da presentare al Consiglio Tecnico Nazionale;
- j) trasmettere al Consiglio Tecnico Nazionale gli elenchi dei candidati risultati idonei al termine di ogni corso di formazione;
- k) trasmettere al Consiglio Tecnico Nazionale le liste dei Tecnici che richiedono l'iscrizione all'apposito albo tecnico o il rinnovo della stessa.

6. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Direttore del Centro di Formazione Federale può richiedere al Consiglio Tecnico l'integrazione di mezzi e personale utili allo svolgimento delle mansioni a lui preposte, al fine di migliorare la portata e l'efficienza del Centro di Formazione Federale.

7. In caso di impedimento temporaneo, tutte le mansioni del Direttore del Centro di Formazione Federale, vengono assegnate *ad interim* al Direttore Tecnico Nazionale o, in caso di rifiuto dello stesso, al componente del Consiglio Tecnico Nazionale con maggiore anzianità di tesseramento. In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Consiglio Federale procede alla sostituzione nella prima riunione utile.

Art. 9

L'Ufficio Competizioni

1. L'ufficio Competizioni è l'organo preposto del Settore Tecnico Federale all'approvazione delle competizioni agonistiche richieste dagli affiliati alla F.I.D.E., al vaglio dei patrocini per gli eventi, all'attribuzione dei gradi parziali e definitivi delle competizioni sanzionate ed all'attribuzione dei punteggi federali per atleti e tecnici.

2. I componenti dell'Ufficio sono scelti dal Consiglio Federale, su proposta del Direttore Tecnico Nazionale ed inquadrati secondo quanto previsto dal Regolamento organico nel rispetto degli indirizzi strategici, delle compatibilità di bilancio e dei Regolamenti federali.

3. La gestione dell'Ufficio Competizioni è demandata al Direttore Tecnico Nazionale, che ne dirige l'operatività, avvalendosi di tutti gli strumenti messi a disposizione dal Consiglio Federale.

4. L'incarico di componente dell'Ufficio Competizioni è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara.

5. Nello specifico è compito dell'Ufficio Competizioni:

- a) approvare le competizioni agonistiche la cui autorizzazione è richiesta da una società affiliata;
- b) attribuire, in fase di approvazione, il Grado Provvisorio (cd. "Coefficiente Rovere") della competizione;
- c) recepire dagli ufficiali di Gara il report delle competizioni approvate;
- d) assegnare alle competizioni concluse, il Grado Definitivo, sulla base del report ricevuto dall'Ufficiale di Gara;
- e) assegnare ad Atleti e Tecnici, il Punteggio Federale sulla base dei risultati ottenuti nelle competizioni concluse, applicando le norme di attribuzione previste dal presente Regolamento;
- f) verificare l'effettiva applicazione del presente Regolamento nell'organizzazione e nello svolgimento delle competizioni previamente autorizzate;
- g) recepire ed applicare le sanzioni Disciplinari, da parte degli organi di giustizia federale, come previsto dal Regolamento di Giustizia oltre che dal presente Regolamento per quanto compatibile;
- h) notificare per mezzo dei canali di comunicazione federale ad Atleti, Tecnici e Società, l'eventuale applicazioni di sanzioni Disciplinari a loro carico, secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia ed in linea con qualsiasi altro Regolamento Federale per quanto compatibile.

6. L'Ufficio Competizioni deve, per mezzo del Direttore Tecnico Nazionale o suo incaricato, fornire al Consiglio Tecnico Nazionale una relazione periodica sull'andamento delle competizioni, sullo stato dei punteggi e sulle sanzioni ratificate. La relazione deve essere presentata almeno due volte l'anno ed ogni volta che sia richiesta dal Consiglio Tecnico Nazionale.

7. L'ufficio Competizioni può, in qualsiasi momento, richiedere informazioni aggiuntive alle società organizzatrici in merito ad eventi e competizioni agonistiche.

8. L'Ufficio Competizioni può qualora fossero presentati eventuali Regolamenti di Competizione in contrasto con il presente Regolamento rigettare la richiesta.

Titolo II

Le figure Tecniche

Art. 10

I Tecnici Federali

1. Sono Tecnici Federali i tesserati che, avendo acquisito le necessarie abilitazioni tecniche, svolgono attività di insegnamento ed allenamento con riferimento alle Discipline elettroniche (nel caso dei tecnici Allenatori) e di controllo e verifica dell'applicazione delle norme federali (nel caso degli Ufficiali di Gara), a partire dal livello ludico ricreativo sino al livello agonistico più avanzato, secondo criteri e competenze stabiliti dal Consiglio Tecnico Nazionale su indicazione del Consiglio Federale.

2. I Tecnici Federali sono inquadrati in due ordini distinti:

- a) Gli Allenatori;
- b) Gli Ufficiali di Gara.

3. I Tecnici per poter essere inquadrati come tali, devono effettuare l'iscrizione presso gli Albi tecnici appositamente istituiti dalla F.I.D.E., secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti federali

4. I Tecnici Federale di ogni ordine e livello, all'atto dell'inquadramento, devono possedere i seguenti requisiti, in aggiunta a quanto già previsto dallo Statuto federale e da ogni altro Regolamento federale:

- a) essere cittadini comunitari (UE);
- b) non avere condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno o a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per delitto doloso;
- c) titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale.

5. I requisiti di cui al precedente punto, devono essere rispettati anche per il rinnovo dell'iscrizione all'apposito albo tecnico.

6. Ai fini dell'ottenimento della qualifica di Tecnico valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dai Regolamenti federali. Per ogni Tecnico viene predisposta una tessera federale su supporto cartaceo o elettronico.

7. Tutti i Tecnici che intendono proseguire nell'attività federale hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale della tessera ed il rinnovo dell'iscrizione agli albi tecnici entro il termine e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

8. I Tecnici che non rinnovano la tessera e l'iscrizione all'albo per un biennio, potranno essere reintegrati nell'albo di appartenenza, previo pagamento delle quote annuali pregresse.

9. I Tecnici che non rinnovano la tessera e l'iscrizione all'albo per tre o più anni consecutivi, non potranno essere reintegrati nell'albo di appartenenza, se non dopo aver ottenuto nuovamente la necessaria abilitazione, previo esame di idoneità, per il ruolo di cui alla loro ultima iscrizione all'albo apposito.

10. Le Procedure per le iscrizioni ai rispettivi Albi Tecnici vengono comunicate di volta in volta dal Centro di Formazione Federale, su indicazione del Consiglio Tecnico Nazionale e del Consiglio Federale.

Art. 11

Impegni e Doveri dei Tecnici Federali

1. A tutti i tecnici è richiesto un comportamento ispirato ai principi di lealtà e correttezza sportiva nonché ai principi della massima moralità.

2. Nella loro opera è implicita la funzione educativa e la correlata responsabilità. Devono conoscere, applicare e far applicare il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, il Codice Etico della F.I.D.E. ed i principi della Carta Olimpica.

3. I Tecnici Federali sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto della F.I.D.E., il presente Regolamento ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla F.I.D.E.;
- b) improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della F.I.D.E. sulla base di spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;
- c) rispondere alle convocazioni degli organi federali preposti ed assolvere agli incarichi per i quali vengono destinati, comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore;

- d) utilizzare e conservare con cura e responsabilità le eventuali attrezzature di proprietà federale ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambio di mansioni;
- e) suggerire agli organi federali competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti;
- f) frequentare con assiduità le eventuali riunioni tecniche di aggiornamento e/o di qualificazione previste a livello centrale e periferico;
- g) essere in regola con il versamento delle quote di tesseramento e di iscrizione agli albi tecnici;

4. Ai Tecnici Federali è fatto divieto di:

- a) partecipare a manifestazioni e competizioni agonistiche autorizzate dalla F.I.D.E. in qualità di atleti
- b) rilasciare, in pubblico ed in privato attraverso qualsiasi mezzo, dichiarazioni lesive dell'immagine della F.I.D.E. e degli organi che la compongono.

Art. 12

Ordine degli Allenatori

1. I Tecnici Federali dell'ordine degli Allenatori, risultati idonei alle apposite procedure di abilitazione, sono inquadrati nei seguenti ruoli:

- Allenatore di 1° Livello;
- Allenatore di 2° Livello;
- Allenatore di 3° Livello.

2. l'iscrizione a ruoli di livello superiore al primo è necessaria al fine di partecipare, in qualità di Tecnico, alle competizioni di Grado superiore, ricevere il punteggio Federale Appropriato ed accedere a corsi di formazione superiore.

3. Gli allenatori devono attenersi a quanto riportato nel precedente art. 11, soprattutto per quanto concerne i principi di cui al relativo comma 1, durante le sessioni di allenamento oltre che durante la preparazione e lo svolgimento di manifestazioni e gare.

Art.13

Ordine degli Ufficiali di Gara

1. I Tecnici Federali dell'ordine degli Ufficiali di Gara, risultati idonei alle apposite procedure di abilitazione, sono inquadrati nei seguenti ruoli:

- Ufficiale di Gara di 1° Livello;
- Ufficiale di Gara di 2° Livello;
- Ufficiale di Gara di 3° Livello.

2. l'iscrizione a ruoli di livello superiore al primo è necessaria al fine di presenziare, in qualità di Ufficiale di Gara, alle competizioni di grado superiore oppure per accedere a corsi di formazione superiore.

3. Tutte le mansioni spettanti agli Ufficiali di gara sono riportate nei Regolamenti federali.

4. Gli Ufficiali di Gara devono:

- a) comunicare all'Ufficio Competizioni, tramite le modalità previste dallo stesso, la presa in carico di una gara, una competizione o una manifestazione, recependo il grado parziale assegnato alla stessa;
- b) trasmettere all'Ufficio Competizioni, tramite le modalità previste dallo stesso, la relazione di gara delle competizioni concluse di propria responsabilità, contenente il rispetto dei parametri per l'assegnazione del grado definitivo, l'elenco completo dei partecipanti ed il posizionamento in classifica degli stessi;
- c) comunicare eventuali sanzioni Disciplinari di primo livello, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento di Giustizia;
- d) comunicare, ove necessario, eventuali sospensioni o annullamenti delle competizioni di propria responsabilità;
- e) mantenere in ogni occasione la più assoluta imparzialità e rispettare, e far rispettare, in ogni momento, quanto previsto dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.

5. Prima dello svolgimento di una competizione l'Ufficiale di gara deve attuare tutte le operazioni di accertamento circa la regolarità della competizione e dei suoi partecipanti quali:

- a) la verifica dell'identità dei partecipanti;
- b) la verifica degli strumenti di gioco e delle identità digitali;
- c) la verifica del rispetto dei parametri per l'assegnazione del grado competizione definitivo;
- d) la verifica dell'applicazione del presente Regolamento, dello Statuto e degli altri Regolamenti federali.

6. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi carica elettiva federale, centrale o periferica. Nel caso di candidatura o elezione ad una carica elettiva, è facoltà dell'ufficiale di gara chiedere la sospensione della propria iscrizione all'albo tecnico al Consiglio Tecnico Nazionale.

7. Il periodo di sospensione, su approvazione del Consiglio Tecnico Nazionale, non verrà conteggiato nel momento di rinnovo dell'iscrizione all'albo tecnico e non considerato nei requisiti per gli ordini di livello superiore al primo.

Art.14

Requisiti specifici per gli Albi Tecnici

1. I seguenti requisiti sono necessari per l'iscrizione agli appositi Albi Tecnici e vanno applicati ad ogni ordine sulla base del livello indicato.

2. I Tecnici di ogni ordine, per iscriversi all'apposito albo di 1° Livello della F.I.D.E. devono:

- aver compiuto 18 anni;
- aver ottenuto l'idoneità all'esame di 1° Livello presso la F.I.D.E., al termine dell'apposito corso di formazione organizzato dal Centro di Formazione Federale o altro Ente con convenzione apposita per la formazione dei tecnici stipulata con la F.I.D.E..

3. I Tecnici di ogni ordine, per iscriversi all'apposito albo di 2° Livello della F.I.D.E. devono:

- aver compiuto 21 anni;
- aver ottenuto l'idoneità all'esame di 2° Livello presso la F.I.D.E., al termine dell'apposito corso di formazione organizzato dal Centro di Formazione Federale;
- essere iscritto all'albo tecnico apposito, da almeno 12 mesi continuativi.

4. I Tecnici di ogni ordine, per iscriversi all'apposito albo di 3° Livello della F.I.D.E. devono:

- aver compiuto 25 anni;
- aver ottenuto l'idoneità all'esame di 3° Livello presso la F.I.D.E., al termine dell'apposito corso di formazione organizzato dal Centro di Formazione Federale;
- essere iscritto all'albo tecnico apposito, da almeno 24 mesi continuativi.

5. Gli uffici preposti possono, in qualsiasi momento, richiedere qualsiasi documento (ivi compreso quello di identità) possa essere ritenuto utile alla verifica dei requisiti di iscrizione.

Titolo III

Discipline, Specialità e Categorie

Art 15

Discipline

1. Ai fini del presente Regolamento, si definisce Disciplina, un insieme di Specialità che siano accomunate da elementi rilevanti.

2. Le Discipline riconosciute dalla F.I.D.E. vengono definite dallo Statuto Federale e sono:

- Sports;
- Fighting Games;
- Strategy;
- Shooter;
- Giochi di Abilità.

3. A seconda delle necessità, la lista delle Discipline riconosciute può essere implementata dal Consiglio Federale, su indicazione del Consiglio Tecnico Nazionale.

4. Le suddivisione delle Discipline è necessaria al fine di:

- a) permettere alle Commissioni Nazionali di Specialità la stesura dei Regolamenti di Disciplina, di Specialità e di Categoria, sulla base delle attività organizzate sul territorio nazionale;
- b) permettere la creazione delle classifiche federali di Disciplina e di Specialità, per Atleti e Tecnici.

5. Le Discipline possono avere classifiche federali e percorsi agonistici differenti tra loro e vengono regolamentate, oltre che dai Regolamenti federali, dai Regolamenti tecnici di Disciplina.

6. In caso di riconoscimento Olimpico di una delle Discipline ammesse, il Consiglio Federale, unitamente a tutti gli organi federali coinvolti, può adottare qualsiasi modifica o aggiunta necessaria ai Regolamenti federali, al fine di adeguarsi alle relative direttive nazionali ed internazionali.

Art. 16

Specialità

1. Ai fini del presente Regolamento, si definisce Specialità, un insieme di Categorie che siano accomunate da elementi tipici in grado di contraddistinguerle quali, ad esempio, il sistema di gioco o le abilità necessarie al conseguimento di risultati utili.

2. Le Specialità vengono racchiuse all'interno delle Discipline di appartenenza e la loro pratica è regolata dai Regolamenti tecnici di Disciplina, oltre che dagli altri Regolamenti federali.

3. L'elenco delle Specialità e delle rispettive Discipline di appartenenza sono riportate nell'Allegato 1 di cui al presente Regolamento che ne è parte integrante e sostanziale.

4. I Regolamenti di Specialità vengono preparati e proposti, in caso di necessità dalla Commissione Tecnica della Disciplina di riferimento e vagliati ed approvati dal Consiglio Tecnico Nazionale.

5. Il Consiglio Federale può, su indicazione del Consiglio Tecnico Nazionale, modificare la Disciplina nella quale è inserita e inquadrata la singola Specialità, dandone ampia comunicazione sia internamente che esternamente alla Federazione. Queste modifiche saranno ritenute efficaci a partire dalla stagione sportiva successiva rispetto a quella in corso durante la quale è stata emessa la suddetta delibera.

6. Su vaglio e suggerimento del Consiglio Tecnico Nazionale, il Consiglio Federale può stabilire la creazione di nuova Specialità.

7. Nella Specialità definita "Other" saranno inquadrare tutte le Categorie altrimenti non attribuibile a nessun'altra Specialità prevista dal presente Regolamento.

Art.17

Categorie

1. Ai fini del presente Regolamento, si definisce Categoria, il singolo titolo sportivo, comprensivo di tutte le sue varianti e modalità (ad esempio FIFA, League of Legends, *etc.*).

2. Una Categoria, per essere riconosciuta dalla F.I.D.E. deve, in ordine:

- a) essere oggetto di una competizione organizzata da una società affiliata della F.I.D.E.;
- b) essere posta al vaglio dell'Ufficio Competizioni che ne ratifica la validità provvisoria permettendo lo svolgimento della competizione;
- c) essere approvata ed inquadrata in una Specialità dal Consiglio Tecnico Nazionale;

oppure:

- a) essere proposta in sede di Commissione Nazionale di Specialità;
- b) essere approvata ed inquadrata in una Specialità dal Consiglio Tecnico Nazionale.

Concluso uno dei due iter sopra illustrati, la Categoria viene in ultimo posta al vaglio del Consiglio Federale, che può avallare la proposta di attribuzione del Consiglio Tecnico Nazionale o rigettarne la richiesta.

3. Il Consiglio Federale può, su indicazione del Consiglio Tecnico Nazionale, cambiare la Specialità di competenza di una singola Categoria o rimuoverla dall'elenco delle Categorie riconosciute, dandone ampia comunicazione sia internamente che esternamente alla Federazione. Queste modifiche saranno ritenute efficaci a partire dalla stagione sportiva successiva rispetto a quella in corso durante la quale è stata emessa la suddetta delibera.

Titolo IV

Competizioni, Gradi e Punteggi Federali

Art 18

Competizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per competizioni si definiscono tutte le gare e le manifestazioni organizzate da una società affiliata alla F.I.D.E., in cui due o più atleti tesserati si impegnano a superarsi, direttamente o indirettamente, con lo scopo di ottenere il miglior risultato possibile.

2. Le Competizioni possono essere:

- a) Amatoriali;
- b) Agonistiche;

c) Agonistiche di Società.

3. Rientrano nella Categoria delle Competizioni Amatoriali tutte quelle competizioni o manifestazioni per le quali non è prevista alcuna quota di partecipazione e non vi sono premi in palio di nessun tipo o natura, indipendentemente dalla durata di svolgimento della competizione o dalla struttura con cui è organizzata.

4. Per l'organizzazione di una Competizione Amatoriale, è fatto obbligo alle società organizzatrici che siano rispettati i principi etici e morali dettati dalla Carta Olimpica, dallo Statuto Federale e dai Regolamenti federali, durante tutte le fasi della Competizione.

5. Le Competizioni Amatoriali non comportano alcuna assegnazione di punteggio federale ed il loro svolgimento è del tutto ininfluenza all'interno del circuito Federale.

Art 19

Le Competizioni Agonistiche

1. Rientrano nella Categoria delle Competizioni Agonistiche tutte quelle competizioni o manifestazioni per singoli tesserati per le quali sono previsti una quota di partecipazione, un premio in palio e/o l'esplicita volontà della società organizzatrice di sanzionare la competizione, indipendentemente dalla durata di svolgimento della competizione o dalla struttura con cui è organizzata.

2. Le Competizioni Agonistiche sono inoltre sanzionate, ovvero facenti parte del circuito federale ed attribuiscono quindi punti federali ad atleti e tecnici che vi abbiano preso parte sulla base del posizionamento raggiunto nella classifica finale.

3. Le competizioni Agonistiche devono essere regolarmente autorizzate dalla F.I.D.E. secondo quanto previsto dal presente Regolamento al fine di essere riconosciute all'interno del circuito Federale.

4. Per organizzare una competizione agonistica è obbligatorio quanto segue:

- a) presentare richiesta all'Ufficio Competizione tramite gli appositi canali, con almeno cinque giorni di preavviso, fornendo tutte le informazioni richieste;
- b) comunicare il nome dell'Ufficiale di Gara che prende in carico la competizione;
- c) inserire, previa autorizzazione dell'Ufficio Competizioni, i loghi di patrocinio della F.I.D.E. in ogni immagine inerente la competizione, usata per la sua promozione;
- d) specificare, in ogni comunicazione scritta, siano esse immagini o testi, che la competizione sarà riservata esclusivamente ai tesserati F.I.D.E..

5. Altresì è obbligatorio che:

- a) prima di pubblicare qualsiasi forma di promozione della competizione su qualsiasi canale di comunicazione, sia pervenuta per mezzo dei canali preposti dall'Ufficio Competizioni l'avvenuta autorizzazione della competizione;

- b) tutti i partecipanti, atleti e tecnici, siano in possesso della Tessera Federale in corso di validità prima di prendere parte alla manifestazione e che l'area di svolgimento delle competizioni Agonistiche dal vivo sia visibilmente delimitata e di accesso esclusivo ai soli tesserati, con comunicazione scritta tramite cartelli e/o simili;
- c) in caso siano effettuate foto o riprese durante la competizione, per qualsivoglia motivo, siano applicati cartelli e/o simili comunicando la cosa in modo chiaro ed esplicito;
- d) qualsiasi forma di pubblicità presente all'interno dell'area dell'evento sia regolata a norma di legge.

6. Nelle Competizioni Agonistiche è fatto divieto di partecipazione, in qualità di Atleti, a:

- a) Tecnici di qualsiasi ordine e grado iscritti agli albi tecnici della F.I.D.E.
- b) collaboratori, dipendenti o chiunque abbia un legame di interesse con la società organizzatrice
- c) chiunque ricopra una carica elettiva, collabori o sia dipendente in F.I.D.E.
- d) i minori di anni 16 compiuti. Per i minori di 18 è necessaria la liberatoria compilata da un esercente patria potestà

7. Eccezioni straordinarie al tempo minimo di preavviso saranno ammesse esclusivamente in casi particolari di necessità ed urgenza e saranno valutate caso per caso ed a totale discrezione dell'Ufficio Competizioni.

8. L'Ufficiale di Gara responsabile della competizione, ha facoltà di sospendere lo svolgimento qualora ravvisi infrazioni a quanto previsto dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, fintanto che la società organizzatrice non provveda a regolarizzare quanto rilevato.

9. In caso di mancata correzione delle problematiche che ne hanno comportato la sospensione, l'Ufficiale di Gara ha facoltà di annullare una competizione sospesa, comunicando nella relazione di gara, le motivazioni a supporto dell'annullamento

10. Nel caso di Competizioni Agonistiche svolte in modalità "squadra", ma non rientranti nell'ambito di quanto previsto dal successivo art. 20, l'Ufficiale di gara deve, all'inizio della competizione, raccogliere le Rose dei tesserati, comprensive dei titolari, i quali riceveranno il punteggio federale sulla base del loro posizionamento nella classifica finale e del grado della competizione.

11. Le modifiche alle Rose nelle competizioni agonistiche sono gestite dal Regolamento della competizione e dalla società organizzatrice.

Art. 20

Le Competizioni Agonistiche di Società

1. Rientrano nella Categoria delle Competizioni Agonistiche di Società tutte quelle competizioni o manifestazioni riservate a società affiliate alla F.I.D.E., per le quali sono previsti una quota di partecipazione, un premio in palio e/o l'esplicita volontà della società

organizzatrice di sanzionare la competizione, indipendentemente dalla durata di svolgimento della competizione o dalla struttura con cui è organizzata.

2. Le Competizioni Agonistiche di Società sono inoltre sanzionate, ovvero facenti parte del circuito Federale ed attribuiscono quindi punti federali alle società ed i tecnici che vi abbiano preso parte sulla base del posizionamento raggiunto nella classifica finale.

3. Le competizioni Agonistiche di Società devono essere regolarmente autorizzate dalla F.I.D.E. secondo quanto previsto dal presente Regolamento al fine di essere riconosciute all'interno del circuito Federale.

4. Per organizzare una competizione Agonistica di Società è obbligatorio procedere come segue:

- a) presentare richiesta all'Ufficio Competizione tramite gli appositi canali, con almeno venti giorni di preavviso, fornendo tutte le informazioni richieste;
- b) comunicare il nome dell'Ufficiale di Gara che prende in carico la competizione;
- c) inserire, previa autorizzazione dell'Ufficio Competizioni, i loghi di patrocinio della F.I.D.E. in ogni immagine inerente la competizione, usata per la sua promozione;
- d) specificare, in ogni comunicazione scritta, siano esse immagini o testi, che la competizione sarà riservata esclusivamente ai tesserati F.I.D.E.;

5. Altresì è obbligatorio che:

- e) prima di pubblicare qualsiasi forma di promozione della competizione su qualsiasi canale di comunicazione, sia pervenuta per mezzo dei canali preposti dall'Ufficio Competizioni l'avvenuta autorizzazione della competizione;
- f) tutti i partecipanti, atleti e tecnici, siano in possesso della Tessera Federale in corso di validità prima di prendere parte alla manifestazione e che l'area di svolgimento delle competizioni Agonistiche dal vivo sia visibilmente delimitata e di accesso esclusivo ai soli tesserati, con comunicazione scritta tramite cartelli e/o simili;
- g) in caso siano effettuate foto o riprese durante la competizione, per qualsivoglia motivo, siano applicati cartelli e/o simili comunicando la cosa in modo chiaro ed esplicito;
- h) qualsiasi forma di pubblicità presente all'interno dell'area dell'evento sia regolata a norma di legge.

6. Nelle Competizioni Agonistiche di Società è fatto divieto di partecipazione, in qualità di atleti, a:

- a) tecnici di qualsiasi ordine e grado iscritti agli albi tecnici della F.I.D.E.;
- b) collaboratori, dipendenti o chiunque abbia un legame di interesse con la società organizzatrice;
- c) chiunque ricopra una carica elettiva, collabori o sia dipendente in F.I.D.E.;
- d) i minori di anni 16 compiuti. Per i minori di 18 è necessaria la liberatoria compilata da un esercente patria potestà.

7. Eccezioni straordinarie al tempo minimo di preavviso saranno ammesse esclusivamente in casi particolari di necessità ed urgenza e saranno valutate caso per caso ed a totale discrezione dell'Ufficio Competizioni..

8. L'Ufficiale di Gara responsabile della competizione, ha facoltà di sospendere lo svolgimento, in caso ravvisi infrazioni a quanto previsto dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti Federali, fintanto che la società organizzatrice non provveda a regolarizzare quanto ravvisato

9. In caso di mancata correzione delle problematiche che ne hanno comportato la sospensione, l'Ufficiale di Gara ha facoltà di annullare una competizione sospesa, comunicando nella relazione di gara, le motivazioni a supporto dell'annullamento.

10. Le Competizioni Agonistiche di Società sono soggette alle norme specifiche previste al Titolo V del presente Regolamento.

Art. 21

Il Grado della Competizione

1. Il Grado della competizione (cd "Coefficiente Rovere") serve a determinare:

- a) il livello minimo dell'Ufficiale di Gara Responsabile ed il numero di Ufficiali minimi perché la competizione sia sanzionata;
- b) il punteggio federale attribuito agli atleti ed ai tecnici partecipanti sulla base del loro posizionamento in classifica;
- c) il livello della competizione nel circuito Federale.

2. Il Grado della competizione è un punteggio variabile da 0 a 8 assegnato in forma provvisoria dall'Ufficio Competizioni al momento della richiesta di autorizzazione per una Competizione Agonistica ed in forma definitiva dallo stesso ufficio, una volta ricevuta la relazione della competizione da parte dell'Ufficiale di Gara.

3. I punteggi federali vengono stabiliti esclusivamente sulla base del Grado Finale e non vengono in alcun modo influenzati dal Grado Provvisorio.

4. I Parametri per l'assegnazione del Grado della Competizione sono spiegati nel dettaglio nell'Articolo 22 del presente Regolamento.

5. Il Grado di una Competizione non può essere occultato o modificato in alcun modo. Gli atleti ed i tecnici hanno il diritto di essere a conoscenza del Grado della competizione in qualsiasi momento.

Art. 22

I Parametri di Grado

1. I parametri per l'attribuzione del grado della competizione da parte dell'Ufficio Competizioni e verificati dall'ufficiale di Gara sono 8. Ogni parametro rispettato aumenta di 1 il Grado della competizione, accrescendone il prestigio ed il valore nel sistema di punteggi federale.

2. I parametri sono i seguenti ed il grado della competizione aumenta di 1 partendo da 0 se:

1. la competizione si svolge dal vivo anche solo parzialmente;
2. il montepremi totale (comprensivo quindi di tutte le posizioni in classifica premiate) è pari o superiore a € 10.000,00, anche laddove questo consista in beni e servizi (tenuto conto dei prezzi generali di mercato);
3. la competizione, oltre che dalla F.I.D.E., è patrocinata ed autorizzata dal soggetto che detiene la proprietà intellettuale del titolo afferente la Categoria relativa alla competizione (o una di esse nel caso di competizioni relative a più Categorie);
4. il posizionamento nella competizione fornisce l'accesso diretto ad una competizione internazionale;
5. la competizione viene trasmessa con qualsiasi mezzo radiotelevisivo o in *streaming* per la maggior parte della sua durata;
6. se la competizione è una Competizione Agonistica di Società (riservata quindi a società affiliate F.I.D.E. e non a singoli tesserati);
7. la competizione è regolarmente registrata ed approvata presso l'Ufficio Competizioni;
8. la F.I.D.E. ha un ruolo attivo nell'organizzazione della competizione.

3. Il Consiglio Tecnico Nazionale, su indicazioni del Consiglio Federale, può applicare qualsiasi modifica ritenga necessaria al sistema di attribuzione di Grado, con decorrenza alla successiva stagione sportiva.

4. Il Consiglio Tecnico Nazionale, su indicazioni del Consiglio Federale, può applicare qualsiasi modifica ritenga necessaria ai parametri, dandone ampia comunicazione sia internamente che esternamente alla Federazione. Queste modifiche saranno ritenute efficaci a partire dalla stagione sportiva successiva rispetto a quella in corso durante la quale è stata emessa la suddetta delibera.

5. Ogni società affiliata organizzatrice deve comunicare, tramite i mezzi preposti, in fase di richiesta di autorizzazione, i dettagli inerenti i parametri rispettati, al fine di ricevere, dall'Ufficio Competizioni, il Grado Parziale della competizione.

Art. 23

Il Punteggio Federale

1. Il punteggio Federale è l'insieme dei punti federali ottenuti da Atleti, Tecnici e Società, tramite la partecipazione alle competizioni Agonistiche, sulla base dei risultati ottenuti e del grado delle competizioni cui si è preso parte

2. I punteggi federali sono divisi per Disciplina e permettono la composizione delle Classifiche Federali di Disciplina.

3. L'attribuzione dei punteggi Federali è compito dell'Ufficio Competizioni che aggiorna periodicamente, tramite i mezzi a propria disposizione, le classifiche federali di Disciplina.

4. Nelle competizioni Agonistiche, sulla base del Grado della competizione, vengono attribuiti ad Atleti, Tecnici e Società affiliate i punti federali dalla prima alla sesta posizione in classifica.

5. Nel caso di Competizioni Agonistiche con Categorie e modalità di squadra, i punti federali vengono attribuiti singolarmente ad ogni componente della squadra titolare segnalata all'Ufficiale di Gara ad inizio competizione o nel momento ultimo stabilito dalla società organizzatrice per la modifica delle rose.

6. Nel caso di Competizioni Agonistiche di Società, i punti federali vengono attribuiti singolarmente ad ogni componente della squadra titolare segnalata all'Ufficiale di Gara ad inizio competizione (o dopo la chiusura dell'ultima fase di mercato) ed ugualmente alla Società affiliata.

7. I punteggi sono attribuiti seguendo l'impostazione indicata nella seguente tabella:

Grado / Posizione	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Grado 6	Grado 7	Grado 8
1°	14	48	196	363	1352	2105	3942	5842
2°	8	26	108	201	726	1205	2471	3923
3°	7	20	77	151	517	904	1982	3282
4°	6	16	65	122	415	752	1738	2961
5°	5	15	57	108	352	662	1590	2770
6°	4	12	49	94	313	601	1491	2643

8. L'attribuzione di cui al precedente punto 7 ha valore per:

- a) i singoli Atleti nel caso di Competizioni Agonistiche ed Agonistiche di Società;
- b) i singoli Tecnici nel caso di Competizioni Agonistiche ed Agonistiche di Società;
- c) le società affiliate nel caso di Competizioni Agonistiche di Società.

9. L'ufficio Competizioni ha facoltà di assegnare penalità rispetto ai punteggi delle classifiche federali, laddove previsto dal Regolamenti di Giustizia.

10. Le competizioni annullate per qualsivoglia motivo, anche laddove già parzialmente svolte, non forniscono punti federali.

11. Le classifiche federali hanno durata pari alla stagione sportiva. Al termine della stagione le classifiche federali vengono azzerate.

Titolo V

Norme specifiche per Competizioni Agonistiche di Società

Art 24

Requisiti ulteriori

1. Ogni Società organizzatrice di una delle competizioni previste dall'art. 20 che precede, ha diritto di stilare un Regolamento per la propria competizione, a patto che questi non contraddica in alcun modo i Regolamenti federali.

2. I Regolamenti di competizioni devono essere forniti all'Ufficio Competizioni in fase di autorizzazione della competizione ed all'Ufficiale di Gara responsabile.

3. E' altresì obbligatoria per le società partecipanti la compilazione dei Cartellini degli Atleti (di cui all'Art. 29 del presente Regolamento) a tutela dei rapporti tra la squadra ed il giocatore, entro i termini ed i limiti temporali concordati, all'interno delle Competizioni Agonistiche di Società, sulla base di quanto stabilito dalle società organizzatrici ed i loro Regolamenti di competizione

Art. 25

Gestione dei posti limitati (Slot) nella competizione

1. Qualora una società organizzatrice preveda la presenza di posti limitati e cedibili (Slot) in una delle proprie competizioni, la proprietà dei posti (Slot) all'interno di una competizione è riconducibile alla società organizzatrice, che li concede alle singole squadre nei tempi e nei modi previsti dai rispettivi Regolamenti di competizione.

2. E' consentita la compravendita di posti riservati (Slot) a titolo gratuito e/o oneroso solo ed esclusivamente tra una competizione e l'altra e tra società regolarmente affiliate alla F.I.D.E. prima del termine della stessa.

3. E' consentito la compravendita di un posto (Slot) solo nell'ambito della medesima serie, intendendosi con questa ciascuno dei gruppi in cui sono suddivisi i singoli atleti e le squadre, in base al loro valore. Di talché, non è consentito che una squadra retrocessa da una serie al termine di una competizione possa acquistare un posto (Slot) all'interno della serie dove gareggiava prima della retrocessione.

Art. 26

Limite di Posti riservati (Slot)

1. Nell'ottica di preservare l'integrità della competizione è stabilito che i tecnici e/o i dirigenti delle squadre non possono avere interessi né diretti né indiretti in altre squadre della stessa competizione. È quindi vietato il possesso di un qualsiasi ruolo, sia esso tecnico o dirigenziale in più di una squadra all'interno della competizione.

2. È consentito schierare due squadre della stessa società affiliata nella stessa competizione unicamente in serie differenti della stessa se previste. In tal caso non è permesso ad una società affiliata alla F.I.D.E., che schieri una squadra in entrambe le serie, di partecipare ad una competizione di qualificazione per una categoria superiore della serie cui fa riferimento la competizione.

3. Nel caso in cui, come al precedente comma 2, una società schieri due squadre, di cui una ha ottenuto l'accesso o partecipa in serie minore mentre l'altra è stata retrocessa dalla serie maggiore della stessa competizione, la società ha facoltà di decidere di cedere una delle due squadre e/o il relativo posto (slot) in modo da rispettare il limite di un posto riservato (slot) per serie.

4. La cessione di un posto riservato (Slot) può avvenire per:

- a) semplice rinuncia, invitando la realtà organizzatrice a trovare una società affiliata disponibile a farsene carico;
- b) trasferimento a titolo gratuito o oneroso ad altra società affiliata alla F.I.D.E..

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate dai singoli Regolamenti di competizione, nel rispetto di quanto qui previsto.

Art. 27

Riconoscibilità

1. Per "*Riconoscimento*" si intende:

l'indicazione da parte di una squadra, al momento dell'iscrizione a una qualsiasi delle competizioni, della Società Affiliata a F.I.D.E. di riferimento (che non potrà essere modificata fino al termine della competizione) e dell'utilizzo di un nome univoco e inequivocabile.

2. E' fatto divieto di:

- a) modificare il nome e/o il logo della squadra nel corso della competizione a meno che non sia chiaro e lineare il richiamo al nome/logo precedente;
- b) inserire qualsivoglia riferimento ad altra società affiliata F.I.D.E., iscritta nella stessa Competizione, nel proprio Riconoscimento;
- c) cedere a titolo oneroso o gratuito il posto riservato (Slot) nel corso della stagione.

3. L'Ufficiale di Gara Responsabile della competizione e la società organizzatrice di quest'ultima hanno il diritto di veto e di richiesta di correzione e modifica su loghi e/o nomi se non ritenuti in linea con i principi etici, morali e sportivi cui la F.I.D.E. fa riferimento.

Art. 28

La Rosa

1. La Rosa di una società è l'insieme di Atleti e Tecnici selezionati per la partecipazione ad una competizione Agonistica di Società. Le società possono avere rose diverse in competizioni diverse

2. L'insieme della Rosa di una società è composto da:

- a) atleti Titolari, indicanti la formazione di partenza (non vincolante) di ogni sessione di gioco ed dopo ogni fase di mercato (se previste);
- b) atleti Riserve, indicanti i giocatori che potrebbero sostituire i titolari;
- c) allenatore, indicante il Tecnico della Squadra.

3. Atleti, sia Titolari che Riserve, e Allenatore, facendo ognuno parte della Rosa della Società, sottostanno alla regolamentazione valida per i partecipanti alla competizione

4. Se un Atleta venga rimosso dalla Rosa di una società ed il Cartellino dell'Atleta sia ancora in corso di validità, L'Atleta viene considerato Non impegnato.

5. Nel caso un Atleta venga rimosso dalla Rosa di una società ed il suo cartellino non sia più in corso di validità, l'Atleta viene considerato Svincolato.

6. L'esclusione di un componente della Rosa può essere compiuta solo tra una competizione e l'altra o in eventuali fasi di mercato, se previste dalla competizione.

7. L'inclusione di un componente nella Rosa e la nomina di un nuovo Atleta Titolare può essere compiuta solo tra una competizione e l'altra o in eventuali fasi di mercato, se previste dalla competizione

8. Al momento di presentazione della Rosa all'ufficiale di gara, questa dovrà contenere almeno due Atleti Riserve.

9. Le Società dovranno aver già registrato presso l'Ufficio Competizioni, tramite i mezzi preposti, al momento della presentazione della Rosa, i cartellini degli Atleti che la compongono.

10. La società organizzatrice della competizione stabilisce all'inizio della stessa eventuali limiti al numero di trasferimenti e prestiti disponibili per le società durante le eventuali fasi di Mercato.

11. In qualsiasi momento una Società ha facoltà di esonerare e sostituire il proprio Tecnico Allenatore, purché il Tecnico subentrante sia regolarmente iscritto all'apposito albo tecnico ed in possesso della tessera federale in corso di validità

Art. 29

Il Cartellino Federale

1. Il Cartellino Federale, o in breve il Cartellino, è un accordo con il quale un Atleta si impegna a riservare le proprie prestazioni competitive nell'ambito delle Discipline elettroniche ad una singola società per una durata prestabilita.

2. I termini ed i modi per la registrazione dei cartellini federali sono stabiliti dal Consiglio Tecnico Nazionale, su indicazione del Consiglio Federale, e gestiti e registrati dall'Ufficio Competizioni.

3. I cartellini degli Atleti per essere registrati, devono rappresentare l'esplicito consenso dell'Atleta alla registrazione. Viene fatto obbligo alle società di rendere edotti gli atleti sugli oneri derivanti dalla registrazione del cartellino

4. Una società, una volta registrato un cartellino di un Atleta presso gli uffici competenti, detiene la proprietà del cartellino fino alla sua scadenza o fino allo svincolo dell'Atleta, quale delle due condizioni si verifichi prima.

5. Una Società può registrare il cartellino di un Atleta solo se questi è svincolato, cioè se il suo cartellino non è attualmente di proprietà di un'altra società

6. Non è consentita la comproprietà del cartellino di una Atleta da parte di più società.

7. Un Atleta il cui cartellino sia stato registrato con una data società non può essere inserito nella Rosa di un'altra società, fatto salvo un eventuale prestito del cartellino precedentemente comunicato agli organi preposti.

8. Una società non può inserire o mantenere nella propria Rosa un Atleta di cui abbia dato in prestito il cartellino ad altra società

9. I cartellini federali integrano, ma non sostituiscono gli accordi privati tra gli Atleti e le Società.

10. Un Atleta ha facoltà di richiedere al Consiglio Tecnico Nazionale, per giusta e motivata causa, lo svincolo del cartellino registrato con una Società.

11. Un Atleta il cui cartellino sia registrato presso una Società, ha facoltà di richiederne lo svincolo al Consiglio Tecnico Nazionale, se non inserito all'interno di una Rosa della Società nel corso del semestre precedente alla richiesta.

12. I Cartellini federali registrati dalle Società compongono il registro federale dei cartellini.

13. Il registro federale dei cartellini contiene la lista degli atleti federali il cui cartellino sia registrato, la società detentrica del cartellino, la sua scadenza ed eventuali prestiti in corso.

14. L'accesso al registro federale dei cartellini viene garantito, con le modalità stabilite dall'Ufficio Competizioni e approvate dal Consiglio Tecnico Nazionale, a tutte le Società ed i tesserati federali.

15. I Cartellini degli Atleti sono documenti federali ufficiali e come tali sono soggetti a tutte le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.

Art 30

Azioni praticabili sui cartellini

1. Le Società hanno facoltà di compiere, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal presente Regolamento, le seguenti azioni con i cartellini di sua proprietà:

- a) *Cessione*, ovvero cedere la proprietà del cartellino ad un'altra società affiliata alla F.I.D.E.;
- b) *Acquisto*, ovvero ottenere la proprietà di un cartellino da un'altra società affiliata alla F.I.D.E.;
- c) *Scambio*, ovvero ottenere la proprietà di uno o più cartellini da un'altra società affiliata alla F.I.D.E., cedendo in cambio la proprietà di uno o più cartellini;
- d) *Prestito*, ovvero permettere le prestazioni dell'Atleta ad un'altra Società affiliata alla F.I.D.E. per un periodo di tempo determinato senza che la proprietà del cartellino venga trasferita;
- e) *Svincolo*, ovvero rinunciare alla proprietà di un cartellino rendendolo disponibile per altre Società.

2. Un Atleta il cui cartellino viene preso in prestito non può essere inserito nella Rosa della società in una competizione dove quell'Atleta abbia già preso parte come componente della Rosa di un'altra Società, fatto salvo che il giocatore non sia mai stato titolare e non sia mai subentrato come riserva al posto di un titolare.

3. Qualsiasi azione compiuta con il cartellino di un Atleta deve essere notificata all'Ufficio Competizioni, agli Ufficiali di gara ed alle società organizzatrici delle competizioni in cui l'Atleta è parte della Rosa segnalata.

4. Le azioni, per essere definite compiute, devono ricevere l'avallo di tutti gli uffici, le persone e le Società coinvolte.

5. Una volta ricevuta conferma dell'azione sul cartellino da parte di tutte le parti coinvolte, la modifica verrà inserita nell'apposito registro federale dei cartellini.

6. Il Consiglio Tecnico Nazionale ha la facoltà di rendere nulla un'azione su di un cartellino, in caso di motivata e giusta causa o su indicazione degli organi di giustizia della F.I.D.E..

7. Nessuna azione può essere compiuta sul cartellino di un Atleta senza il suo esplicito consenso, fatto salvo per lo Svincolo.

8. Nessuna azione può essere compiuta sul cartellino di un Atleta se questo è membro di una Rosa registrata in una competizione in corso di svolgimento salvo che non sia attiva in quest'ultima una fase di mercato

Art. 31

La Fase di Mercato

1. Per Fase di Mercato si intende un lasso di tempo specifico all'interno di una competizione Agonistica di Società, durante il quale è consentito alle Società partecipanti il cambiamento delle Rose e le operazioni di cessione, acquisizione, scambio e prestito dei cartellini degli Atleti.

2. Ogni Società organizzatrice di una competizione Agonistica di Società ha la facoltà di stabilire nel proprio Regolamento di competizione le finestre di tempo utili al perfezionamento degli accordi tra Società, definendo una o più date di inizio e fine della Fase di Mercato nel corso della competizione.

3. La presenza delle fasi di Mercato e la loro durata in una competizione deve essere sempre segnalata al momento della richiesta di autorizzazione, all'Ufficio Competizioni ed all'Ufficiale di Gara Responsabile.

4. Le rose presentate ad una competizione Agonistica di Società, possono essere modificate solo in concomitanza di una fase di mercato in quella specifica competizione.

5. Durante una competizione Agonistica di Società le concorrenti non possono compiere azioni sui cartellini degli atleti registrati nella Rosa di quella competizione al di fuori delle fasi di mercato.

6. Se impegnata in più di una Competizione Agonistica di Società contemporaneamente, le limitazioni in merito alle fasi di mercato sono da applicarsi a tutte le Rose impegnate.

7. Il Consiglio Tecnico Nazionale ha facoltà, su istanza della Società organizzatrice di una competizione, indire una fase di mercato straordinaria, qualora per giustificato motivo e in casi straordinari, ne ravveda la necessità e/o l'urgenza.

Titolo VI

Regolamenti riconosciuti ed identità digitale

Art 32

L'identità Digitale

1. L'identità digitale di un Atleta, oltre a quanto previsto dai sistemi in uso dagli organi federali, identifica il singolo Atleta nelle varie Categorie di gioco, tramite un nome alternativo o un soprannome.
2. Un Atleta può essere in possesso di un qualsiasi numero di identità digitali fatto salvo divieti specifici da parte delle società sviluppatrici di Categorie e diverse indicazioni nei Regolamenti di Categoria e competizione.
3. In qualsiasi caso è vietato che un'identità digitale di un Atleta contenga al suo interno:
 - a) volgarità o oscenità;
 - b) richiami a offese, anche indirette, verso religioni, etnie, orientamenti sessuali o politici;
 - c) qualsiasi contenuto non in linea con i principi etici e morali indicati negli Statuti e nei Regolamenti federali, nonché con i codici etici degli organi sportivi di appartenenza.
4. Prima del loro utilizzo in una competizione, le identità digitali sono sottoposte sempre al vaglio dell'Ufficiale di Gara Responsabile e della società organizzatrice della competizione.
5. La modifica dell'identità digitale non è consentita nel corso di una competizione qualora renda in qualche modo difficoltosa la riconoscibilità dell'Atleta.
6. Nel caso l'identità digitale di un Atleta abbia subito restrizioni da parte della società sviluppatrice della Categoria di una competizione, l'ufficiale di gara è tenuto a sospendere l'Atleta fino al termine della competizione, fermo quanto ulteriormente previsto dai Regolamenti federali e, per quanto compatibili, dai Regolamenti di Competizione.
7. L'ufficiale di Gara e la Società organizzatrice hanno diritto di veto sulla modifica di un'identità digitale di un Atleta nel corso di una competizione.

Titolo VII

Disposizioni Finali

Art. 33

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Fino all'entrata in vigore degli albi tecnici appositi, tutte le funzioni previste per i Tecnici Ufficiali di Gara saranno ad appannaggio del legale rappresentante della società organizzatrice di una competizione agonistica, il quale potrà delegare tali prerogative a persona debitamente comunicata all'Ufficio Competizioni al momento della richiesta di registrazione della competizione stessa.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno riferimento lo Statuto federale, i Regolamenti federali ed ove necessario altre disposizioni previste dal Codice Civile.

ALLEGATO I

1. Per la Disciplina Sports, le Specialità attualmente inquadrate sono:

- a) Simulation Traditional;
- b) Simulation Other;
- c) Racing;

2. Per la Disciplina Fighting Games, le Specialità attualmente inquadrate sono:

- a) Iconic;
- b) Platform;
- c) Anime;
- d) Other;

3. Per la Disciplina Strategy, le Specialità attualmente inquadrate sono:

- a) Card and deck building;
- b) MOBA;
- c) Real Time Strategy;

4. Per la Disciplina Shooter, le Specialità attualmente inquadrate sono:

- a) Class;
- b) Battle Royale;
- c) Squad;

5. Per la Disciplina Giochi di Abilità, le Specialità attualmente inquadrate sono:

- a) Battle RPG;
- b) MMORPG PVP;
- c) MMORPG PVE;
- d) SIM RPG;
- e) ARPG;
- f) Speed Running;
- g) Rhythm Games;
- h) Puzzle Games;
- i) Other.